



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201308
e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

CIRCOLARE N. 1/EL/2024

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento enti locali, agricoltura,
ambiente e cooperazione

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni
della provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino-Alto Adige

Oggetto: Legge regionale “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026”.

Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 30 del 25 luglio 2024 – numero straordinario n. 1 – è stata pubblicata la legge regionale 24 luglio 2024, n. 2, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026”. Link: [legge regionale 24 luglio 2024, n. 2](#)

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e reca alcune disposizioni di interesse per gli enti locali.

LE MODIFICHE AL CODICE DEGLI ENTI LOCALI (CEL) IN SINTESI

La legge regionale n. 2 del 2024 di assestamento del bilancio regionale contiene numerose modifiche del Codice degli enti locali, per lo più di natura tecnica.

Si ritiene utile anteporre alla dettagliata illustrazione delle singole modifiche al CEL una breve sintesi delle misure di interesse degli enti locali.

DAL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

Un primo blocco di modifiche adegua i numerosi riferimenti del CEL al “censimento generale della popolazione”, ormai superato a seguito dell’introduzione del “censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”.

In tale contesto si sottolinea il venir meno della definizione di “popolazione legale” del comune.

Pertanto, “ai soli fini dell’applicazione delle norme in materia di procedimenti elettorali e referendari” (in primo luogo ai fini di stabilire il sistema elettorale applicabile e il numero di componenti di consigli e giunte comunali) l’ammontare della popolazione censuaria da prendere in considerazione in fase di prima applicazione è riportato nel DPR 20 gennaio 2023 (pubblicato in G.U. n. 53 del 3 marzo 2023), recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Successivamente il dato di riferimento della popolazione a fini elettorali sarà determinato con DPR emanato con cadenza quinquennale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a partire dai risultati del censimento al 31 dicembre 2026.

Nelle altre materie, quando disposizioni di legge o di regolamento facciano riferimento all’ammontare della popolazione (del comune) si prendono invece a riferimento i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all’anno precedente e pubblicati annualmente dall’ISTAT sul proprio sito internet. Fa eccezione la disciplina sulla riqualificazione delle sedi segretarili recata dall’articolo 142, comma 1, del CEL, che fa riferimento alla rilevazione quinquennale della popolazione, come in materia elettorale.

IL CENSIMENTO DEI GRUPPI LINGUISTICI (PER I SOLI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO)

Un secondo blocco di modifiche riguarda le norme del CEL relative alla consistenza dei gruppi linguistici.

Il passaggio dai censimenti generali (decennali) al censimento permanente ha comportato anche la modifica della disciplina relativa alla rilevazione della consistenza dei gruppi linguistici (art. 89 St. spec. e relative norme di attuazione statutaria): la rilevazione in questione è ora definita “Censimento dei gruppi linguistici” (DPProv. BZ 6 dicembre 2022, n. 28). I riferimenti del CEL sono stati conseguentemente adeguati.

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA SOPPRESSIONE DEL “PROGETTO PRELIMINARE”

Com’è noto il nuovo Codice dei contratti pubblici ha ridotto da tre a due i livelli di progettazione in materia di lavori pubblici, sopprimendo il “progetto preliminare”.

La nuova disciplina è stata espressamente recepita dalla Provincia autonoma di Trento (art. 37 l.p. TN n. 9/2023). Anche nella Provincia autonoma di Bolzano trova comunque applicazione la nuova disciplina sui livelli di progettazione introdotta dal nuovo codice dei contratti.

Sotto il profilo ordinamentale, che qui interessa, il progetto preliminare era preso a riferimento dagli articoli 49 e 50 del CEL per stabilirne l'obbligo di approvazione da parte del consiglio comunale quando l'importo della relativa opera pubblica superasse il minimo stabilito dallo statuto comunale (con dei limiti di importo massimi, differenziati in base alla consistenza demografica del comune, inderogabili ad opera dello statuto comunale e stabiliti dallo stesso CEL).

La modifica prevede che il consiglio comunale approvi, in luogo del soppresso "progetto preliminare", il "progetto di fattibilità tecnico-economica", qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare.

INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Il nuovo articolo 68.1.1.1 del CEL conferma per il mandato elettivo 2025-2030 la misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza stabiliti da ultimo alla fine del 2022 (DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26, come modificato dal DPRReg. 18 dicembre 2022, n. 29).

I soli casi di variazione riguardano gli amministratori dei comuni che cambiano la fascia di appartenenza (ad esempio a seguito di riclassificazione della sede segretarile, o di variazione della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto nel 2022 con il DPRReg. n. 26 del 18 novembre 2022 e s.m.).

Per i Comuni della provincia di Trento è stata introdotta per gli amministratori dei comuni che per la prima volta superano la soglia dei 10.000 abitanti una indennità in misura differenziata rispetto a quella fin qui stabilita per tutta la fascia 10.0001 – 30.000 abitanti.

La misura delle indennità di carica degli amministratori delle Comunità comprensoriali sarà determinata, come già avveniva, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

CONCORSI PUBBLICI. GRADUATORIE. ACCESSO ALL'IMPIEGO. PROCEDURE DI CONCORSO

Un ulteriore pacchetto di modifiche riguarda la materia dei concorsi pubblici e più in generale l'accesso all'impiego presso le pp.aa.

Una prima modifica dà la possibilità agli enti locali di utilizzare (cd. scorrimento) le graduatorie formate in esito a concorsi pubblici banditi dalla Regione.

In tema di requisiti per l'accesso al pubblico impiego viene stabilito espressamente il requisito della maggiore età.

Secondo la nuova norma di attuazione statutaria in materia di uso della lingua nelle procedure di assunzione effettuate dagli uffici della p.a. **in provincia di Bolzano** – approvata con D.Lgs. n. 65/2023 – i candidati devono sostenere almeno una delle prove scritte (se previste) e comunque le prove orali nella lingua del gruppo linguistico al quale appartengono o sono aggregati. Tali nuove disposizioni – di per sé già applicabili ed applicate dagli enti locali della provincia di Bolzano (v. nota n. 21417 dd. 26/7/2023 della Ripartizione II regionale) sono state ora formalmente recepite nel CEL.

Ulteriori modifiche riguardano i bandi di concorso (riserve di posti / categorie riservatarie / titoli di preferenza / svolgimento delle prove concorsuali da parte di soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento / termine per la presentazione della domanda di partecipazione / candidate in stato di gravidanza o allattamento) recependo nel CEL una serie di disposizioni del DPR n. 487/1994 e s.m.

DIRIGENZA COMUNI PROVINCIA DI BOLZANO

Con la legge di assestamento di bilancio del 2023 erano state introdotte nel CEL ulteriori norme sulla dirigenza nei comuni della provincia di Bolzano (art. 135-*bis*), per uniformarne la disciplina a quella recata dalla LP BZ n. 6/2022.

L'art. 135-*bis* del CEL è stato ora modificato:

- ampliando la platea dei potenziali candidati all'accesso alla qualifica dirigenziale nei comuni della provincia di Bolzano;
- ampliando e diversificando le possibilità di utilizzo dei dirigenti comunali collocati in disponibilità, secondo le modalità proprie della riforma della dirigenza della provincia di Bolzano e già previste dal d.d.l. delega di riforma della dirigenza a livello nazionale.

MODIFICHE FINALIZZATE A PREVENIRE CONTENZIOSI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Alcune modifiche, sono state introdotte alla luce dell'impegno assunto dalla Giunta regionale al fine di evitare l'impugnazione governativa avanti la Corte costituzionale di talune disposizioni introdotte con la precedente legge regionale di assestamento di bilancio approvata nel luglio 2023.

Com'è noto in questi ultimi anni risulta difficile coprire tutte le sedi segretarili.

Da ultimo, la Giunta regionale aveva proposto – nella legge regionale di assestamento di bilancio del 2023 – quali misure emergenziali e di ultima istanza:

- la possibilità, precedentemente non prevista, per i segretari già in servizio di assumere ulteriori incarichi anche durante l'orario di lavoro (previo consenso del comune di appartenenza);
- la possibilità di affidare incarichi di reggenza o di supplenza (limitatamente ai comuni di quarta classe o di terza classe fino a 3.000 abitanti) anche ai non abilitati che avessero frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale;
- la possibilità di messa a disposizione di personale degli enti locali anche non abilitato alle funzioni di segretario comunale (a condizione che avesse frequentato il corso abilitante).

Preso atto delle riserve avanzate dal Governo in sede di esame di legittimità e al fine di prevenire il contenzioso avanti la Corte costituzionale, che avrebbe reso di fatto inutili le norme in questione per tutto il periodo – di almeno un anno – necessario a definire il giudizio di legittimità costituzionale e considerata la sorte incerta degli incarichi che eventualmente fossero stati nel frattempo conferiti, la Giunta regionale ha ritenuto preferibile impegnarsi con il Governo a proporre al Consiglio regionale alcune limitate modifiche, evitando il contenzioso di legittimità costituzionale e assicurando nel contempo certezza giuridica circa la validità degli incarichi conferiti *medio tempore*.

Pertanto, con le modifiche apportate dalla legge di assestamento:

- la maggiorazione economica collegata alle sedi convenzionate e disciplinata dal contratto collettivo di lavoro, spetta una sola volta, a prescindere dal numero degli ulteriori incarichi conferiti al segretario comunale già titolare di una sede;
- è stata soppressa la possibilità di conferire incarichi di reggenza o di supplenza a coloro che pur avendo frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dallo Stato, non abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tali funzioni;
- resta possibile la messa a disposizione di funzionari degli enti locali purché abilitati alle funzioni di segretario comunale, ma deve trattarsi di personale a tempo indeterminato, con almeno due anni di servizio. Tale disposizione ha natura emergenziale e trova applicazione non oltre il 1° agosto 2025. Inoltre è stato ribadito il carattere residuale di tale istituto, utilizzabile solo per

- coprire le sedi segretari scoperte per assenza o vacanza del titolare, fino all'espletamento della procedure concorsuale o al rientro del titolare, e per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni;
- una apposita norma transitoria consente però la naturale conclusione degli incarichi conferiti – entro la data di entrata in vigore della legge di assestamento di bilancio 2024 – ai non abilitati ai sensi degli articoli 163 e 163-*bis* del CEL nel testo vigente prima delle attuali modifiche

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COMUNALI

Un ultimo pacchetto di modifiche riguarda la materia elettorale:

- com'è noto, gli organi dei comuni che siano stati rinnovati nel corso dell'anno immediatamente precedente quello di svolgimento del turno elettorale generale non vengono nuovamente rinnovati nel turno generale dell'anno seguente ma restano in carica per più di cinque anni, fino alla scadenza del successivo turno elettorale (art. 217, c. 4, ultimo periodo del CEL). Anche in questi comuni può verificarsi tuttavia la necessità di un rinnovo anticipato – proprio nell'anno del turno generale immediatamente successivo – per ragioni diverse dalla scadenza del mandato. In tale ipotesi in base alla nuova disciplina le elezioni anticipate si terranno nel turno primaverile (1° maggio – 15 giugno) se le condizioni che hanno reso necessario il rinnovo anticipato si siano verificate entro il 1° febbraio (anziché entro il 1° marzo, termine previsto in via generale dall'art. 217 del CEL). Ciò al fine di coordinare i termini per l'indizione del turno generale previsti dall'articolo 217-*bis* (che anticipa di 14 giorni rispetto alle elezioni extraturno generale le scadenze del procedimento elettorale preparatorio). Resta invece confermato il termine "ordinario" del 1° settembre per il verificarsi delle condizioni che rendano necessario il rinnovo anticipato nel turno elettorale autunnale (1° novembre – 15 dicembre);
- l'anticipo di 14 giorni dei termini relativi al procedimento elettorale preparatorio in relazione al turno elettorale generale (art. 217-*bis* del CEL) non comporta un corrispondente anticipo della limitazione dell'attività dei consigli comunali ai soli atti urgenti dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali (art. 43, c. 3 e art. 46, c. 2, del CEL);
- è stato unificato e stabilito in quindici giorni per tutte le consultazioni elettorali il termine per l'accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento delle varie sezioni elettorali;
- è stata eliminata una inutile duplicazione di albi dei presidenti di seggio, sopprimendo l'albo regionale e mantenendo solo l'albo a cura della Corte di appello, semplificando gli adempimenti a carico dei Comuni;
- è stato esplicitato il divieto di sottoscrizione a sostegno della presentazione della "propria" lista di candidati alla carica di consigliere comunale da parte degli stessi candidati (v. Consiglio di Stato n. 6350/2021), ferma restando la possibilità per i candidati di una lista di sottoscrivere una lista diversa;
- è stato precisato che nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti (dove sono previste due schede distinte, una per l'elezione del sindaco ed una per l'elezione del consiglio comunale) il presidente del seggio prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale;
- è stata esclusa la possibilità per i candidati ammessi al ballottaggio di rinunciare a partecipare al secondo turno di votazione (rinunce successive potrebbero portare ad un arresto del procedimento elettorale);
- limitatamente all'anno 2025 e per i soli comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti è stato ridotto dal 50 al 40 per cento il *quorum* dei votanti per la validità dell'elezione quando sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco / rispettivamente una sola lista di candidati per il consiglio comunale (art. 287, c. 1, 2 e 3 del CEL). Resta fermo al 50% il "secondo" quorum, riferito al numero di voti validi sul totale dei votanti.

LE MODIFICHE AL CODICE DEGLI ENTI LOCALI (CEL) IN DETTAGLIO

L'articolo 1 apporta alcune modifiche al Codice degli enti locali (CEL) approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Comma 1

Numerose norme del CEL facevano riferimento alla popolazione del comune (art. 44, c. 7; art. 142, c. 1 e 2; art. 152, c. 1; art. 235, c. 5) o alla consistenza dei gruppi linguistici (art. 1, c. 4; art. 98, c. 3; art. 147, c. 4; art. 156, c. 3; art. 164, c. 4; art. 180, c. 1; art. 206, c. 1; art. 213, c. 4) determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo "censimento generale della popolazione".

Il riferimento risultava ormai superato a seguito dell'introduzione del "censimento permanente della popolazione e delle abitazioni" (dapprima con l'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ma in concreto con l'articolo 1, c. 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Da ultimo, il decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, ha modificato l'articolo 1, comma 236, della legge n. 205 del 2017. In base alla nuova disciplina, l'ISTAT pubblica con cadenza annuale sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari sono stati introdotti i nuovi commi 236-*bis* e 236-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, in base ai quali:

"236-*bis*. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Interno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.";

"236-*ter*. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-*bis* resta determinato, in fase di prima applicazione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali è determinato, con le modalità di cui al comma 236-*bis*, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026."

La definizione di popolazione legale non è più presente nel testo della legge; al suo posto vi sono due definizioni:

- i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, pubblicati annualmente dall'ISTAT sul sito internet sono presi a riferimento ogni qual volta nelle disposizioni di legge o di regolamento vi siano riferimenti all'ammontare della popolazione (comma 236 L. n. 205 del 2017 e s.m.);
- "ai fini dell'applicazione delle norme in materia di procedimenti elettorali e referendari" l'ammontare della popolazione censuaria da prendere in considerazione è indicato con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (comma 236-*bis* L. n. 205 del 2017 e s.m.).

Il passaggio dai censimenti generali (decennali) al censimento permanente ha comportato anche la modifica della disciplina relativa alla rilevazione della consistenza dei gruppi linguistici, prevista – con frequenza decennale – dall'articolo 89 dello Statuto speciale di autonomia e dalle rispettive norme di attuazione (art. 18, c. 1, del DPR 26 luglio 1976, n. 752, come modificato, da ultimo, dall'art. 2, c. 1, del D. Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150).

La rilevazione in questione è ora definita “Censimento dei gruppi linguistici” dal “Regolamento di esecuzione relativo alle modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e alle misure idonee ad assicurare modalità anonime nella rilevazione dei dati in via telematica” emanato con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 6 dicembre 2022, n. 28 su conforme deliberazione della giunta provinciale di Bolzano del 29 novembre 2022.

Risultava pertanto necessario adeguare sotto il profilo formale i riferimenti del CEL agli strumenti di rilevazione censuaria e di consistenza dei gruppi linguistici secondo la disciplina attualmente vigente **(ved. comma 1, lettere a), b), k), n), o), p), q), u), v), w), x) e cc), numero 1))**.

Con riferimento alla lettera n) si noti che la disciplina sulla riqualificazione delle sedi segretarili recata dall'articolo 142, comma 1, del CEL, fa riferimento alla rilevazione quinquennale della popolazione (come in materia elettorale).

La **lettera c)** ha modificato l'articolo 49 (Attribuzioni del consiglio comunale), comma 3, lettera c) del CEL per le ragioni indicate relativamente alla modifica dell'articolo 50 del CEL e di seguito esposte.

La **lettera d)** ha modificato l'articolo 50 del CEL (Progetti preliminari di opere pubbliche) in adeguamento alla nuova disciplina recata dall'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), che ha ridotto da tre a due i livelli di progettazione in materia di lavori pubblici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. La nuova disciplina nazionale sui livelli di progettazione è stata recepita dalla Provincia di Trento con l'articolo 37 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025).

Anche in Provincia di Bolzano trova comunque applicazione la nuova disciplina sui livelli di progettazione introdotta dal nuovo codice dei contratti.

La modifica, che riguarda anche la rubrica dell'articolo, prevede pertanto che, in luogo del progetto preliminare, il consiglio comunale approvi il progetto di fattibilità tecnico-economica, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare.

La **lettera e)** ha introdotto il nuovo articolo 68.1.1.1 nel CEL (Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2025), che conferma a decorrere dal turno generale del 2025 la misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza stabilita dal DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26, come modificato dal DPRReg. 18 dicembre 2022, n. 29.

La variazione delle indennità di carica sarà effettuata solo in caso di variazione della fascia di appartenenza del comune derivante da riclassificazione della classe segretarile o da variazione della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPRReg. n. 26 del 2022, assegnando in caso di passaggio ad una fascia superiore l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa. In caso di passaggio ad una fascia inferiore, verrà assegnata l'indennità più alta prevista nella fascia stessa.

La lettera c) prevede per i soli comuni della provincia di Trento – la cui popolazione alla data del 31 dicembre 2023 superi i 10.000 abitanti – la corresponsione di un'indennità di carica ai sindaci pari ad euro 5.913.

Fino ad ora nei comuni della provincia di Trento il problema dell'unica misura dell'indennità di carica degli amministratori di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti non si era posto, in quanto rientravano in tale fascia unicamente tre comuni posizionati al centro della fascia medesima.

Ora la crescita demografica di alcuni comuni appartenenti alla fascia immediatamente precedente (5.001 – 10.000 abitanti) pone il problema dell'equa attribuzione dell'indennità di carica in relazione a fasce omogenee di abitanti.

Al fine del rispetto del principio di equità tra enti di analoghe dimensioni demografiche, è stata determinata un'indennità specifica per i comuni che alla data del 31 dicembre 2023 superino (per la prima volta) i 10.000 abitanti. L'importo di euro 5.913 è stato determinato aggiungendo alla indennità percepita dai sindaci rientranti nella fascia 7/B (livello inferiore) un terzo della differenza tra l'indennità prevista per la fascia 10.001– 30.000 abitanti e quella attualmente prevista per la fascia 7/B (livello inferiore) garantendo, in tal modo, un equo trattamento nella corresponsione delle indennità degli amministratori.

È stata confermata la competenza della Provincia autonoma di Bolzano a determinare le indennità di carica degli amministratori delle comunità comprensoriali, come previsto dalla modifica all'articolo 68, comma 2-*bis*, apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5.

Le modifiche apportate all'articolo 68-*ter* (Indennità di fine mandato) dalla **lettera f)** hanno natura strettamente tecnica e sono finalizzate a rendere più dinamico il rinvio alle norme che fissano le misure delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione, alla luce delle modifiche apportate al CEL in tale materia negli ultimi anni.

La **lettera g)** ha modificato la disciplina prevista dall'articolo 91, comma 1, lettera e-*bis*), prevedendo la possibilità per gli enti locali di utilizzare anche le graduatorie di concorso pubblico approvate dalla Regione.

La **lettera h)** ha modificato la disciplina prevista dall'articolo 93, prevedendo espressamente in legge tra i requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego la maggiore età (da ritenersi da sempre necessaria in relazione alla capacità d'agire, che costituisce il presupposto per assumere funzioni pubbliche). Inoltre è stato sostituito il comma 6, per precisare che i requisiti richiesti per l'accesso all'impiego devono essere posseduti anche all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, come previsto dall'articolo 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", così come modificato, da ultimo, con il DPR 16 giugno 2023, n. 82.

La **lettera i)** ha modificato la disciplina prevista dall'articolo 95, comma 2, del CEL in adeguamento al decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65 "*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego)*". Gli articoli 1 e 2 del D. Lgs. n. 65 del 2023 (entrato in vigore il 23 giugno 2023) hanno modificato le disposizioni in materia di uso della lingua nelle procedure di assunzione effettuate dagli uffici della pubblica amministrazione situata in provincia di Bolzano contenute nell'articolo 20 del DPR n. 752 del 1976 e s.m..

In base alla citata disciplina, nelle procedure di assunzione i candidati devono sostenere almeno una delle prove scritte (se previste) e comunque le prove orali nella lingua del gruppo linguistico al quale gli stessi candidati appartengono o sono aggregati (articolo 1 del D. Lgs. n. 65 del 2023).

Tale disciplina non trova applicazione per i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca (articolo 2 del D. Lgs. n. 65 del 2023).

Le nuove disposizioni (che già sono applicate dagli enti locali della provincia di Bolzano, a cui sono state segnalate con nota n. 21417 del 26 luglio 2023 della Ripartizione II della Regione) sono state così formalmente recepite all'interno del CEL.

La **lettera j)** ha modificato parzialmente l'articolo 97 del CEL rubricato "Bando di concorso", recependo nell'ordinamento regionale alcune disposizioni contenute nel DPR n. 487 del 1994 e s.m.. Al punto 1) della lettera j) la modifica riguarda il rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del DPR n. 487 del 1994 e s.m.. Tali disposizioni prevedono che nei bandi di concorso si indichino le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 (articolo 3, comma 2, lettera

e, del DPR n. 487 del 1994 e s.m.). Si fa presente che l'articolo 5 del DPR n. 487 del 1994 e s.m. concernente gli istituti delle categorie riservatarie e dei titoli di preferenza trova già applicazione nell'ordinamento regionale in base al rinvio alla disciplina nazionale effettuato dal comma 1 dell'articolo 100 del CEL (sul punto si rinvia alla circolare n. 2/EL/2023 della Ripartizione II, con particolare riferimento all'applicazione di quanto previsto dal comma 4, lettera o, dello stesso articolo 5 sull'equilibrio di genere).

Il punto 1) della lettera j) rinvia altresì alla disposizione contenuta alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 del DPR n. 487 del 1994 e s.m., prevedendo che nei bandi di concorso si garantiscano idonee misure per lo svolgimento delle prove concorsuali a favore dei soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), mediante la sostituzione delle prove scritte con un colloquio orale oppure prevedendo la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

Con la lettera j) (punto 2) è stata inoltre prevista la sostituzione del comma 3 dell'articolo 97 del CEL, anche in questo caso recependo nell'ordinamento una disposizione contenuta nel DPR n. 487 del 1994 e s.m., relativa al termine per la presentazione delle domande di concorso. Infatti si è introdotto un nuovo meccanismo concernente l'arco temporale per la presentazione delle domande di concorso. Non più un termine secco e piuttosto lungo – 30 giorni – al di sotto del quale l'amministrazione che bandiva il concorso non poteva prevedere un termine più breve per la consegna delle domande, ma si è introdotto un *range* all'interno del quale l'amministrazione procedente può stabilire il termine che più si addice alle sue esigenze di reclutamento del personale. Infatti anche a livello regionale il termine per la presentazione delle domande potrà essere fissato tra il decimo e il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale della regione.

La **lettera l)** ha modificato parzialmente l'articolo 99 del CEL rubricato "Procedura di concorso" recependo, anche in questo caso, nell'ordinamento regionale un'ulteriore disposizione contenuta nel DPR n. 487 del 1994 e s.m. relativa alle candidate che si trovino in stato di gravidanza o di allattamento.

Il rinvio all'articolo 7, comma 7, del DPR n. 487 del 1994 e s.m. comporta che anche le amministrazioni comunali della regione Trentino-Alto Adige assicurino la partecipazione alle prove concorsuali alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche mediante lo svolgimento di prove asincrone e garantendo la disponibilità di specifici spazi per consentire l'allattamento. A tal fine i bandi di concorso dovranno indicare le misure di carattere organizzativo e le modalità di comunicazione preventiva per chi ne abbia interesse. Infine nel caso di prove fisiche le amministrazioni potranno richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento. Si è introdotto, con tale rinvio, un ulteriore istituto a tutela della maternità – puerpere e allattanti – anche nella fase dell'accesso al pubblico impiego nell'ottica di realizzare un'effettiva parità di genere.

La **lettera m)** ha apportato due modifiche al primo comma dell'articolo 135-*bis*, che ha introdotto ulteriori norme sulla dirigenza per i comuni della provincia di Bolzano.

La nuova lettera c) del comma 1 dell'articolo 135-*bis* amplia la platea dei potenziali candidati al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale nei comuni della provincia di Bolzano.

Fermi restando i requisiti relativi ai titoli di studio ed – ovviamente – al possesso dell'attestato di bilinguismo, con la nuova formulazione viene valorizzata l'esperienza professionale maturata dal personale, non più necessariamente a tempo indeterminato, delle pubbliche amministrazioni.

I nuovi periodi aggiunti – in fine – alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 135-*bis*, disciplinano nei termini più ampi e diversificati le possibilità di utilizzo dei dirigenti collocati in disponibilità, secondo le modalità proprie della riforma della dirigenza della provincia di Bolzano (art. 13, c. 4, l.p. BZ n. 6/2022) e già previste dal disegno di legge delega di riforma della dirigenza a livello nazionale.

Per il periodo di permanenza nel ruolo unico dirigenziale, i dirigenti privi di incarico, oltre a poter svolgere attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza, potranno – con il loro consenso – prestare la loro attività presso enti senza scopo di lucro, fermo restando che per tali attività non è conferito alcun incarico dirigenziale né spetta alcuna retribuzione aggiuntiva. Infine, potranno essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate o anche nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità.

Le disposizioni recate dalle **lettere r), s) e t)** del comma 1 sono state introdotte alla luce dell'impegno assunto dalla Giunta regionale con il Governo al fine di evitare l'impugnazione delle disposizioni di cui alle lettere q), r) e s) dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5 recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025".

La **lettera r)** ha introdotto una precisazione relativa alla norma di cui al nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 162 del CEL (introdotto con l'articolo 1, comma 1, lettera q, della legge regionale n. 5 del 2023) che consente ai segretari comunali, con il previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, di svolgere l'incarico di supplenza o reggenza durante l'orario di servizio.

Tale norma è stata introdotta al fine di arginare il problema della copertura delle sedi segretarili per l'ipotesi di supplenza del titolare o per il caso di sede vacante. Per incentivare i segretari già in servizio ad assumere questi ulteriori incarichi si è riconosciuto loro, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, di assumere tali funzioni durante l'orario di lavoro.

Dal punto di vista economico al segretario spettano, per il periodo di supplenza o reggenza, la maggiorazione dello stipendio e i rimborsi spesa previsti dal contratto collettivo per le sedi convenzionate.

Si è precisato che la maggiorazione economica collegata alle sedi convenzionate e disciplinata dal contratto collettivo, spetta una sola volta a prescindere dal numero degli incarichi conferiti.

La **lettera s)** ha soppresso la modifica recata all'articolo 163, comma 1, del CEL dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge regionale n. 5 del 2023, nella parte in cui consentiva di affidare gli incarichi di reggenza o di supplenza delle sedi segretarili (limitatamente ai comuni di quarta classe e di terza classe fino a 3.000 abitanti) anche a coloro che, pur non essendo abilitati, avessero frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione. Un'apposita norma transitoria (articolo 1, comma 2) consente però la naturale conclusione degli incarichi conferiti ai non abilitati entro la data di entrata in vigore della legge di assestamento di bilancio 2024.

La **lettera t)** ha modificato parzialmente il comma 1 del nuovo articolo 163-*bis* del CEL (introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera s, della legge regionale n. 5 del 2023), che disciplina la messa a disposizione di personale degli enti locali per assumere le funzioni di segretario comunale.

Con la modifica viene precisato che la messa a disposizione può avere una durata massima complessiva di tre anni e può riguardare i funzionari di ruolo con almeno due anni di servizio e che siano abilitati all'esercizio delle funzioni segretarili.

È stata inoltre soppressa la parte che consentiva la messa a disposizione (limitatamente ai comuni di quarta classe e di terza classe fino a 3.000 abitanti) anche ai dipendenti che, pur non essendo abilitati, avessero frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione.

Si è specificato, infine, il carattere, emergenziale di tale istituto, che si pone come strumento residuale da utilizzare per coprire le sedi segretarili scoperte per assenza o vacanza del titolare. Infatti si può ricorrere alla messa a disposizione di dipendenti in servizio presso gli enti locali (purché abilitati e con almeno 2 anni di servizio come funzionari) solo fino al 1° agosto 2025, con la possibilità di portare a termine gli incarichi già conferiti entro tale data.

Anche in relazione all'articolo 163-*bis*, un'apposita norma transitoria (articolo 1, comma 2) consente però la naturale conclusione degli incarichi conferiti ai non abilitati entro la data di entrata in vigore della legge di assestamento di bilancio 2024.

La **lettera y)** ha completato per due aspetti la disciplina speciale relativa al turno elettorale generale contenuta nell'articolo 217-*bis* del CEL:

- 1) gli organi dei comuni che siano stati rinnovati nel corso dell'anno immediatamente precedente quello di svolgimento del turno elettorale generale non vengono nuovamente rinnovati nel turno generale dell'anno seguente ma restano in carica per più di cinque anni, fino alla scadenza del successivo turno elettorale (art. 217, c. 4, ultimo periodo del CEL). Anche in questi comuni può verificarsi tuttavia la necessità di un rinnovo anticipato – proprio nell'anno del turno generale immediatamente successivo – per ragioni diverse dalla scadenza del mandato. In tale ipotesi in base alla nuova disciplina le elezioni anticipate si terranno nel turno primaverile (1° maggio – 15 giugno) se le condizioni che hanno reso necessario il rinnovo anticipato si siano verificate entro il 1° febbraio (anziché entro il 1° marzo, termine previsto in via generale dall'art. 217 del CEL). Ciò al fine di coordinare i termini per l'indizione del turno generale previsti dall'articolo 217 bis (che anticipa di 14 giorni rispetto alle elezioni extraturno generale le scadenze del procedimento elettorale preparatorio). Resta invece confermato il termine "ordinario" del 1° settembre per il verificarsi delle condizioni che rendano necessario il rinnovo anticipato nel turno elettorale autunnale (1° novembre – 15 dicembre);
- 2) in base alla nuova disciplina l'anticipo di 14 giorni dei termini relativi al procedimento elettorale preparatorio in relazione al turno elettorale generale (art. 217-*bis* del CEL) non comporta un corrispondente anticipo della limitazione dell'attività dei consigli comunali ai soli atti urgenti dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali (art. 43, c. 3 e art. 46, c. 2, del CEL).

Con la **lettera z)** si è stabilito che il termine per l'accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento delle varie sezioni elettorali, previsto dall'articolo 223 del CEL, venga fissato in quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, al fine di avere una scadenza uniforme per tutte le consultazioni elettorali. Precedentemente, infatti, il CEL prevedeva per le suddette operazioni il termine massimo di dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, mentre per tutte le altre consultazioni, sia a livello statale che provinciale, detta scadenza risultava essere di quindici giorni dalla suddetta pubblicazione.

La **lettera aa)** ha abrogato l'articolo 225 del CEL che disciplinava l'albo regionale dei presidenti di seggio, allo scopo di eliminare una duplicazione ed un aggravio di adempimenti burocratici in capo al comune, da una parte, e alla Regione, dall'altra.

Conseguentemente, con la **lettera bb)** è stato sostituito nell'articolo 226 del CEL, che disciplina la nomina dei presidenti di seggio, il richiamo all'albo di cui al suddetto articolo 225, con il richiamo all'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 concernente "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".

Con la **lettera cc), numero 2)**, è stato previsto espressamente, nell'articolo 235 del CEL, il divieto di sottoscrizione a sostegno delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale da parte dei candidati della lista stessa, in conformità a quanto affermato dal Consiglio di Stato con sentenza del 17.09.2021, n. 6350. Rimane ferma, invece, la possibilità per i candidati, purché elettori iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale, di sottoscrivere una lista diversa.

Con la **lettera dd)** si è specificato che nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti il presidente del seggio prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale (come già previsto nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello circoscrizionale).

Le **lettere ee), ff) e gg)** hanno eliminato la possibilità per i candidati ammessi al ballottaggio di rinunciare a partecipare al secondo turno di votazione. La possibilità di rinuncia risultava infatti incoerente con i principi affermati dalla giurisprudenza (CDS 1 ottobre 1998 n. 1384; TAR Calabria – Catanzaro, I Sezione, 26 ottobre 2004, n. 2001) in tema di rinuncia alla candidatura, secondo cui una volta scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla carica di sindaco o di consigliere la rinuncia non può essere più presentata, per quell'esigenza di certezza che deve contraddistinguere il procedimento elettorale. La rinuncia a partecipare al ballottaggio avrebbe potuto infatti provocare l'arresto procedimentale delle operazioni elettorali (in caso di rinunce in sequenza) creando incertezza sull'esito da dare alle stesse e inevitabili interferenze sulla sfera dei diritti di terzi (altri candidati e, soprattutto, elettori).

Il **comma 3 dell'articolo 1** ha previsto, limitatamente all'anno 2025, per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti la riduzione del *quorum* dei votanti per la validità dell'elezione previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

Articolo 2

L'**articolo 2** ha modificato l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 *Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24.06.1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16.07.1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori*.

Con la **lettera a)** del comma 1 dell'articolo 2, nello specifico, si è modificata la lettera e) dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2014, prevedendo un rinvio alla disciplina dell'articolo 16, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in relazione alla pubblicazione dei tassi di assenza del personale.

L'articolo 1, comma 1, lettera e), ha previsto che per i comuni della regione in luogo degli articoli 16 e 17 del decreto (D. Lgs. n. 33 del 2013) continua a trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2.

Con riferimento a tale disposizione regionale, innanzitutto si ricorda che il citato articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2012 non è più in vigore, in quanto lo stesso è stato riprodotto all'interno dell'articolo 13 del CEL (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo, trasparenza e accesso): per i comuni della regione, la norma di riferimento per l'applicazione di questa disposizione della legge regionale n. 10 del 2014 è pertanto l'articolo 13 del CEL.

Fatta questa premessa, l'intervento normativo in esame (che come anticipato rinvia alla disciplina statale per la pubblicazione dei tassi di assenza del personale) ha eliminato alcune incertezze applicative che si sono determinate in questo ambito.

Come si ricorderà, all'interno del comma 2 dell'articolo 13 del CEL era stato soppresso, con la legge regionale 27 luglio 2021, n. 5, il riferimento alle assenze del personale. L'articolo 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che aveva introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet i tassi di assenza del personale, era stato infatti abrogato dall'articolo 53, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 33 del 2013 e, al suo posto, aveva trovato applicazione – a livello statale – l'articolo 16, comma 3, dello stesso D. Lgs. n. 33 del 2013. Alla luce di tale quadro normativo, si era ritenuto che la norma del CEL di cui all'articolo 13, comma 2, per la parte relativa alle assenze del personale, prevedesse a carico dei comuni della regione un adempimento superfluo e superato per effetto della normativa recata dal D. Lgs. n. 33 del 2013. La modifica dell'articolo 13, comma 2, del CEL era stata apportata allo scopo di consentire ai comuni di assolvere alla pubblicazione dei tassi di assenza mediante indicazione, sul sito di ciascun comune, del link alla apposita sezione del sito del Dipartimento della funzione pubblica dedicata ai tassi di assenza, semplificando così gli adempimenti di pubblicazione.

Si era riscontrato tuttavia che tale modalità di pubblicazione non risultava più possibile in quanto il sito della funzione pubblica non consentiva di procedere in tal senso. Stando così le cose il quadro normativo regionale precedentemente vigente, a seguito della modifica dell'articolo 13 del CEL, non risultava del tutto chiaro.

Con la modifica in questione, si è specificato che i comuni assolveranno alla pubblicazione secondo le modalità indicate dall'articolo 16, comma 3, del D. Lgs. n. 33 del 2013: gli stessi sono dunque tenuti a pubblicare nella relativa sottosezione di Amministrazione trasparente, con cadenza trimestrale, i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Con la **lettera b)** dell'articolo 2 è stata modificata la lettera l) dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2014. Tale intervento normativo risponde alla necessità di adeguare la disciplina regionale in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla nuova disciplina recata dall'articolo 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013, come novellato dall'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. nuovo codice appalti).

Come noto, il citato D. Lgs. n. 36 del 2023 ha infatti introdotto importanti novità anche in relazione alla materia degli obblighi di pubblicazione per gli appalti pubblici, prevedendo che la pubblicità legale e la trasparenza dei dati e delle informazioni vengano garantite attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di ANAC (si vedano, in particolare, gli articoli 27 (Pubblicità legale degli atti) e 28 (Trasparenza dei contratti pubblici) del D. Lgs. n. 36 del 2023).

In coerenza con le nuove disposizioni del codice, come accennato, il legislatore nazionale ha modificato anche la disciplina recata dall'articolo 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013, inserendo al suo interno il rinvio alla nuova disciplina del codice.

Più nello specifico, l'articolo 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013, al comma 1, prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis – relativo alla pubblicazione delle banche dati – e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici. Al secondo comma, poi, il medesimo articolo 37 specifica che, ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 (che è stato sopra riportato) si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Pertanto con l'**articolo 2** si è recepito all'interno dell'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 10 del 2014 – che ancora conteneva al suo interno il riferimento all'articolo 29 del D. Lgs. n. 50 del 2016 non più in vigore – il contenuto integrale dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D. Lgs. n. 36 del 2023.

Gli enti ad ordinamento regionale sono dunque tenuti ad assicurare l'invio dei dati, delle informazioni, oltre che degli atti, alle banche dati citate nell'articolo 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013, e ciò avverrà naturalmente anche mediante l'utilizzo dei sistemi informativi provinciali interoperanti con ANAC o con le piattaforme di approvvigionamento digitale per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Gli stessi enti sono inoltre tenuti a predisporre all'interno della sottosezione di Amministrazione trasparente relativa ai bandi di gara e contratti – oltre al collegamento con i sistemi informativi provinciali secondo le indicazioni delle due province – il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, come previsto dall'articolo 28 del codice (richiamato dall'articolo 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013).

Nel recepire la disciplina statale, analogamente a quanto era previsto nella precedente formulazione della lettera l) dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2014, viene comunque fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia, in modo che siano assicurati gli spazi di autonomia del legislatore provinciale e l'adattamento della disciplina statale ai contesti normativi delle due province autonome.

Si fa presente infine che la Regione provvederà a pubblicare sul proprio sito <https://www.regione.taa.it/Argomenti/Enti-locali> il testo del Codice degli enti locali aggiornato con le modifiche da ultimo recate dalla legge regionale n. 2 del 2024.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF

Per ulteriori informazioni è a disposizione Paolo Franceschi tel. 0461 201037 e-mail paolo.franceschi@regione.taa.it.